

J.E.4

24 MAG. 2004

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 282 del 21 MAG. 2004

Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN n. 2132/03 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE !</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n.2132/03 Tribunale di Benevento, la Provincia di Benevento veniva condannata al pagamento di somme oltre interessi e spese in favore degli attori Viespoli Giovanni + 1;

con atto notificato il 5.4.04 veniva promosso appello avverso tale sentenza;

Con determina n.235/1/2004 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello avverso la sentenza Tribunale di Benevento n. 2132/03 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 235/04

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.235/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso avverso la Sentenza Tribunale di Benevento n.2132/03 resa tra Viespoli Giovanni +1 c/ Provincia di Benevento;
dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
RAG. GIOVANNI RASTROENAGUE
(On. te Carmine NARDONE)

N. 324 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 24 MAG. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24 MAG. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 10 GIU. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 GIU. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 10 GIU. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per <u>2 copie</u>	
SETTORE <u>AVVOCATURA (a mano)</u>	il _____ prot. n. _____
SETTORE _____	il _____ prot. n. _____
SETTORE _____	il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____ prot. n. _____
x Nucleo di Valutazione <u>3hho/25-5-04</u>	il _____ prot. n. _____

Conferenza Capigruppo 3h39
25-5-04

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione civile

Atto di citazione in appello

Il sig. Viespoli Giovanni, nato il 7 gennaio 1932, domiciliato in Benevento alla Via Bucciano 39, C.F. VSP GNN 32A07 A783Z, rappresentato e difeso -giusta procura al margine del presente atto- dall'avv. Mario Verrusio, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro direzionale Isola G/1 scala B presso l'avv. Luigi Scalfaro, dichiara a Anunistrazione Provinciale di Benevento (Provincia di Benevento), in persona del legale rappresentante p.t, presso l'avv. Angelo Rosito suo difensore in primo grado domiciliato in Benevento alla Via G. De Vita 12, nonchè alla sig.ra Viespoli Maria, che con il presente atto propone

APPELLO

avverso la sentenza n. 2132/2003 -resa nella controversia iscritta al n. 1675/1997 R.G.- dal Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, Giudice dr. Antonietta Genovese, emessa il 25 ottobre 2003 e depositata il 3 novembre 2003, mai notificata, nella parte in cui, errando, ha liquidato i danni individuati peraltro in misura inferiore a quelli spettanti all'appellante e non ha riconosciuto altri danni dedotti, nonchè riguardo agli accessori di condanna, per ottenere

la riforma

della detta sentenza e la condanna della appellata convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal fatto illecito accertato in parte in forma specifica ed in parte per equivalente, o in subordine tutti per equivalente, nella giusta misura, oltre al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Procura Speciale

Il sottoscritto Viespoli Giovanni nomina e costituisce proprio procuratore e difensore l'avv. Mario Verrusio, perchè lo rappresenti e difenda nel giudizio di cui al lato innanzi alla Corte di Appello di Napoli contro Amministrazione Provinciale di Benevento nonchè nei confronti di Viespoli Maria, ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Benevento, in composizione monocratica. Giudice dr. A. Genovese, n. 2132/03 depositata il 3 novembre 2003.

Conferisce al nominato avvocato ogni potere di legge, ivi compreso quello di sottoscrivere per lui anche l'appello di cui al lato ed espressamente quello di resistere alla eventuale avverso appello incidentale. Elegge domicilio presso il medesimo avvocato ove lo riterrà opportuno, al momento in Napoli al Centro Direzionale Is. G/1 presso l'avv. Luigi Scalfaro.

Benevento, 1 aprile 2004.

Giovanni Viespoli

Viespoli Giovanni

per autentica
Mario Verrusio

Mario Verrusio

Viespoli Maria e Viespoli Giovanni -proprietari di due appezzamenti di terreno contigui con insistenti due piccole unità immobiliari abitative, ciascuna di rispettiva proprietà, in Contrada S. Vitale di Benevento, ubicati a monte del costruendo asse stradale tangenziale OVEST, realizzando dalla Amministrazione provinciale di Benevento- convenivano innanzi al Tribunale di Benevento, con atto di citazione notificato il 20 novembre 1997, la detta Amministrazione Provinciale di Benevento per sentirla dichiarare responsabile dei danni subiti dal fabbricato per effetto della frana verificatasi nel dicembre 1996, oramai da considerarsi praticamente diruto, e dal terreno, sia per effetto dei movimenti franosi del 1982 che di quello del dicembre 1996, che lo avevano reso inutilizzabile. Assumevano, infatti, che la frana si era verificata perché l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva effettuato lo scavo di una trincea poi abbandonato nel 1982 senza aver posto in essere le opportune opere di sostegno e di prevenzione, per cui, a seguito del decorso del tempo e dell'operare degli agenti atmosferici, il terreno a monte di proprietà degli attori era franato prima per una parte e poi massivamente nel dicembre 1996 per la parte su cui insisteva il fabbricato, danneggiandolo irrimediabilmente tanto da essere oggetto di ordinanza di sgombero. Concludevano nei seguenti sensi: 1) accertare e dichiarare che il movimento franoso che ha interessato la proprietà degli attori è imputabile a colpa della Amministrazione Provinciale; 2) per lo effetto, condannare la stessa Amministrazione: a) a porre in essere tutte le opere necessarie per evitare ulteriori aggravamenti della situazione e per rimuovere qualsiasi pericolo, così come saranno individuate nel corso del giudizio; b) a ripristinare, ove possibile, l'area de qua ed il fabbricato di proprietà degli attori, rendendo utili alla loro funzione -coltivazione e abitazione- mediante la esecuzione delle opere che saranno individuate nel corso del giudizio; o, in alternativa, al pagamento di una somma di danaro, da determinarsi nel corso del giudizio, per l'esecuzione delle opere di ripristino, con interessi; c) nel caso in cui sia impossibile il ripristino delle aree e/o del fabbricato, al

risarcimento dei danni da determinarsi secondo il valore di comune commercio delle aree e del fabbricato, con rivalutazione ed interessi, e alle spese, con interessi, per la demolizione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta del fabbricato, quale danno emergente, nonché di una somma di danaro, sempre con rivalutazione ed interessi, da determinarsi sempre nel corso del giudizio, a titolo di lucro cessante; d) in ogni caso, al risarcimento dei danni per la mancata utilizzazione del terreno e del fabbricato, per il primo dal 1982 e per il secondo dal gennaio 1997, da liquidarsi nel corso del giudizio; 3) condannare la stessa Amministrazione alle spese e competenze del giudizio. In via istruttoria depositavano documentazione afferente anche la relativa legittimazione attiva; e domandavano disporsi consulenza tecnica.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale, la quale riteneva che la causa fosse imputabile alla forza maggiore costituita dalle piogge.

La istruttoria consisteva sostanzialmente nella disposizione di consulenza tecnica e nei relativi chiarimenti, dai quali emergeva sia la responsabilità della Amministrazione, sia il nesso di causalità sia la dipendenza -dal fatto illecito della Amministrazione- del sostanziale stato di distruzione delle due unità immobiliari, sia della impossibilità di utilizzazione per le frane dal 1982 e successivamente del dicembre 1996 di un'area di circa mq 1500 di proprietà dell'odierno appellante Giovanni Viespoli (particella 193 fl. 26 del mappale). Entrambi le parti depositavano relazioni o perizie di CTP.

Alla udienza di precisazione conclusioni gli attori concludevano nei seguenti termini:

“accogliere le domande proposte e per lo effetto:

a) accertare e dichiarare che la responsabilità della Amministrazione Provinciale convenuta nella produzione dell'evento franoso di cui è causa;

b) accertare e dichiarare tenuta la stessa Amministrazione a risarcire gli istanti di tutti i danni subiti e subendi alle aree e al fabbricato di loro proprietà in conseguenza del movimento franoso;

c) per lo effetto:

c1) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in forma specifica, e, dunque, al ripristino dell'area e del fabbricato di proprietà degli attori, rendendoli utili alla loro funzione -coltivazione e abitazione-, mediante la esecuzione delle opere necessarie, da individuarsi previa disposizione di specifica consulenza tecnica; ovvero al pagamento di una somma di denaro in favore degli attori, da determinarsi previa disposizione di specifica consulenza tecnica, per la esecuzione delle opere di ripristino da parametrarsi ai costi all'attualità con interessi dalla domanda o dalla sentenza al giorno di effettivo soddisfo;

c2) in subordine, per il caso di ritenuta impossibilità al ripristino delle aree e/o del fabbricato, salvo impugnazione, al risarcimento dei danni per equivalente in favore di ciascuno degli attori, secondo individuale diritto e ragione, da determinarsi secondo il valore di comune commercio delle aree e del fabbricato, con rivalutazione ed interessi, e alle spese, con interessi, per la demolizione e riporto a rifiuto del materiale di risulta del fabbricato, quale danno emergente, nonché di una somma di denaro, sempre con rivalutazione ed interessi, a titolo di lucro cessante, provvedendo alla relativa liquidazione, in misura **maggiore rispetto** a quanto indicato dal consulente di ufficio, se del caso previa disposizione di idonea consulenza estimativa che tenga segnatamente conto del prezzo per l'acquisto sul mercato di area con potenzialità edificatoria adeguata e del prezzo di mercato per la costruzione di fabbricato analogo con le necessarie spese tecniche, oneri di urbanizzazione ed ulteriori accessori, sempre con interessi e rivalutazione; rivalutazione ed interessi -in ogni caso- con decorrenza dalla data del 28 gennaio 1997, data della prima

richiesta di risarcimento dei danni (in fascicolo); in via gradata, salvo impugnazione, con liquidazione secondo equità tenendo conto di tutto quanto introdotto dalle parti attrici nel corso di causa, con interessi e rivalutazione dal 28 gennaio 1997;

c3) condannare altresì l'Amministrazione Provinciale convenuta al risarcimento dei danni in favore di ciascuno degli attori, secondo individuale diritto e ragione, per la mancata utilizzazione del terreno e del fabbricato, per il primo dal 1982 e per il secondo dal gennaio 1997, da liquidarsi nella misura indicata dal CTU oltre interessi e rivalutazione dal 1982 per il primo titolo e dal 1997 per il secondo titolo; in via gradata, salvo impugnazione, nella diversa misura stabilita secondo equità con rivalutazione ed interessi;

d) condannare in ogni caso l'Amministrazione convenuta alle spese, ivi comprese di consulenza tecnica, e competenze di giudizio in favore degli attori. Per tale ultimo capo, si depositano in giudizio copia delle fatture rilasciate dal consulente tecnico, opportunamente quietanzate, attestanti il pagamento delle spese e degli onorari di consulenza da parte degli attori in adempimento delle ordinanze liquidative del Giudice per complessivi € 3666,62.".

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 2132/03, meglio innanzi indicata, accoglieva la domanda in punto di responsabilità della convenuta, ma procedeva ad una erronea ed incompleta individuazione, determinazione e liquidazione dei danni, commettendo peraltro gravi errori sia di diritto che di fatto.

La sentenza viene gravata dall'attore Giovanni Viespoli nella parte di sua pertinenza; infatti, essa è erronea ed ingiusta e va censurata nella parte di determinazione, individuazione, ~~dispositivo di~~ soddisfazione e liquidazione dei danni per i seguenti specifici

MOTIVI

1. ERRONEO GIUDIZIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.

2058 C.C..

Come emerge dalle conclusioni -sia quelle rassegnate nell'atto di citazione che quelle precisate alla apposita udienza innanzi puntualmente riportate-, gli attori avevano domandato il risarcimento dei danni in forma specifica. Infatti avevano domandato innanzitutto il ripristino dei luoghi sia del terreno che delle unità immobiliari. E tanto avevano proprio puntualizzato nella comparsa conclusionale (pag. 1-2): "Dalla relazione di consulenza è emerso che certamente il fabbricato non è utilizzabile ed è pericolante -sul punto peraltro vi è anche diffida depositata agli atti del giudizio del Comune-. La stessa consulenza ammette che il fabbricato è riparabile (pag. 18 della consulenza tecnica) anche se il costo delle opere necessarie è superiore al costo della ricostruzione in altro sito del fabbricato medesimo. Ne deriva che non è impossibile la esecuzione in forma specifica. Avendo gli attori domandato appunto in via principale la esecuzione specifica, l'adito Organo Giudicante dovrà pertanto condannare a tale esecuzione la Amministrazione Provinciale. Tuttavia, sul punto, la relazione di consulenza tecnica è carente, atteso che non indica, nonostante fosse stato oggetto di specifico quesito, puntualmente quali siano le opere necessarie; né consente il pagamento per equivalente, posto che non vi è indicazione delle opere e relativa liquidazione del consulente tecnico. Per tale ragione in sede di conclusioni si è richiesto disporre la remissione della causa sul ruolo per chiarimenti ed integrazioni alla perizia."

Aggiungendo peraltro che: "In realtà il consulente suggerisce di contro la ricostruzione fuori sito dell'immobile, ritenendo tale opportunità più congrua in riferimento al costo da sostenere per la riparazione. Così facendo però il consulente, senza neppure indicare le somme necessarie -al fine di operare una opportuna valutazione-, si è sostituito al Giudice.

Invero, a norma dell'art. 2058 cc. il Giudice, su richiesta di parte, ordina la reintegrazione in forma specifica, salvo che questa sia impossibile oppure risulti "eccessivamente onerosa" per il debitore. Nel caso in esame secondo le indicazioni del consulente tecnico, la

in forma specifica del fabbricato è possibile tecnicamente, tuttavia non
rispetto ad una ricostruzione fuori sito. Ora, dalla relazione peritale e
non emergono elementi utili per il Giudice per considerare eccessivamente
la reintegrazione in forma specifica poiché appunto difetta la determinazione del
reintegrazione.

Il Giudice di primo grado ha violato appunto l'invocato disposto normativo -art.
in quanto non ha affatto verificato la ammissibilità e fondatezza della domanda
specifica, nè ha valutato la eccessiva onerosità, provvedendo direttamente
per equivalente.

La sentenza va censurata sul punto, e va riformata, insistendo l'attore,
come appellante, nella reintegrazione in forma specifica. Da qui la
specifico consulenza tecnica relativa alla individuazione delle opere
e relativa quantificazione della unità immobiliare che si reitera
in quello.

per le aree.

ESAME GIUDIZIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2056 C.C. E DEGLI ARTT.

come incidentalmente osservato, peraltro in modo perplesso ed
determinare il danno per equivalente, anche se parametra il tutto al
parametro utilizzato dal consulente. Tuttavia, qui il Giudice commette
il primo, dopo aver affermato che va ripristinato il fabbricati
poi a determinare il ripristino; il secondo, contraddittoriamente,
fanno equivalente ("... in proposito è necessario evidenziare che il
consistere nella somma necessaria per la eliminazione del danno e non
arricchimento del danneggiato" -pag. 4-5 sentenza appellata).

...risando addirittura che altrimenti verrebbero riconosciute somme (per accatastamento, demolizione viabilità) che in sede di ripristino non sarebbero necessarie.

...illogicità è evidente: delle due l'una: o il fabbricato va ripristinato, e dunque trattasi di esecuzione specifica, ed allora andavano individuate -come richiesto dagli attori- le opere o spese equivalenti necessarie (e non già quelle di ricostruzione ex novo), oppure il danno risarcito per equivalente, e il patrimonio degli attori -alla stregua dell'art. 1223 c.c.- doveva reintegrato anche del danno emergente dalla demolizione del fabbricato (costi per demolizione) nonché dei costi necessari per eventuale ricostruzione (nuovi accatastamenti, viabilità ecc.), oltre al lucro cessante derivante dalla indisponibilità della utilità della casa distrutta.

...realità il Giudice è giunto ad illogiche e illegittime conclusioni proprio perché non ha tenuto il preventivo punto rimessogli: se fosse possibile o meno il ripristino a norma dell'art. 2058 c.c., anche in riferimento alla eccessiva onerosità. Ed allora è caduto in certe affermazioni, parametrando erroneamente il costo di ripristino con il costo di costruzione di nuovo fabbricato ed escludendo somme di danno emergente (spese per demolizione del vecchio fabbricato, accatastamento, trasporto a rifiuto allacciamenti e sistemazione aree esterne) in caso di ricostruzione, in riferimento alla astratta possibilità di riparazione -però certamente più onerosa, anche se non è dato rinvenire dagli atti istruttori misura- e il lucro cessante. In sostanza, il criterio adottato è illogico, posto che lo stesso ~~valore tecnico~~ ha riferito -pur senza indicarne la misura- che il costo di riparazione è ~~maggiore~~ del costo di costruzione ex novo: se si esclude la riparazione, allora andava reintegrato il valore patrimoniale compromesso dal fatto illecito, ossia andava verificato il valore di comune commercio, ovvero il valore di ricostruzione con tutte le spese necessarie, e ~~non~~ valutato e risarcito -come del resto richiesto- il lucro cessante della produttività del

inoltre, poi, inammissibilmente ha determinato la somma ricorrendo ad una sorta di valutazione equitativa, ma anche questa illogica e fondata su errori gravi di fatto, come si dimostra nel motivo seguente.

ERROR IN IUDCANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2056 E 1226 C.C..

Come innanzi accennato, il Giudice di primo grado ha parametrato il danno sul costo di costruzione del fabbricato, diminuendolo con ricorso alla equità correttiva del 30% in relazione alla vetustà dell'immobile e il degrado e le lesioni dovute dal sisma del 1980 e al trascorrere del tempo. Orbene, si contesta innanzitutto il degrado e le lesioni e l'incidenza del trascorrere del tempo e la percentuale di riduzione applicata, in riferimento ai quali elementi si introdurranno specifiche censure.

Inoltre, però, immediatamente eccepire il grave errore di fatto commesso dal Giudice riguardo alla base di calcolo.

Dalla sentenza emerge che il Giudice ha ritenuto di applicare la percentuale di diminuzione del 30% rispetto al costo di costruzione. Tuttavia, Egli ha preso erroneamente a base di calcolo non il costo di costruzione, ma il costo di costruzione già deprezzato del 30% da parte del consulente tecnico, sicché non ha operato una diminuzione del 30% sul costo di produzione, ma una diminuzione del 30%+30% (ossia di circa il 57% del costo di produzione). L'errore risulta evidente dalla lettura dell'elaborato peritale del consulente tecnico di ufficio depositato il 9 ottobre 2000 (dal quale il Giudice ha tratto -ma errando- i elementi).

In fatti, il ctu aveva individuato il costo base di produzione al febbraio 2000 in £. 1.392.000 per metro quadrato, che poi aveva deprezzato di circa il 30% proprio per la vetustà, individuando un costo unitario a mq. di £. 1.010.000 (pag. 20-21 perizia ctu depositata il 9 ottobre 2000). Quindi, il ctu ha proceduto alla determinazione del costo di produzione delle singole unità abitative prendendo a riferimento il costo già deprezzato di costruzione,

individuando così il costo complessivo rispettivamente in £. 59.004.200 (fabbricato di Giovanni Viespoli) ed in £. 81.345.400 (unità di Maria Viespoli). Ossia esattamente i costi di produzione delle singole unità erroneamente posti a base della ulteriore riduzione da parte del Giudice del 30%.

In sostanza, errando rispetto agli elementi considerati, il Giudice di primo grado ha commesso un errore grave nei presupposti prendendo come riferimento non il costo di produzione pieno (cui equitativamente aveva deciso di parametrare la riduzione del 30%), ma il costo di produzione già ridotto, finendo appunto con ridurre di ben il 57% circa il costo di costruzione.

In realtà, se il Giudice non avesse commesso il grave errore della individuazione della base di calcolo, pur ragionando secondo i medesimi -già denunciati illogici ed erronei- criteri espressi in sentenza, i danni -per quanto riguarda il fabbricato del sig. Giovanni Viespoli (che è quello che qui interessa)- non potevano essere liquidati in misura inferiore a £. 6.924.448 (così calcolata: £. 1.392.000 x 58,42 mq - £. 81.320.640 x 30%) -pari ad € . 9.399,02, ossia esattamente quanto indicato grosso modo dal consulente tecnico (già depurato dell'abbattimento di circa il 28%) in £. 59.004.200 (€ . 30.473,13).

Ma vi è di più!

Il Giudice di primo grado, solo incidentalmente e tra parentesi, ritiene di ridurre di circa il 30% il costo di produzione sia per la vetustà che il degrado e le lesioni dovute al sisma del 1980 e al trascorrere del tempo. Orbene, tali ultimi punti non si comprende dove il Giudice abbia rinvenuti. Invero, il fabbricato era stato riparato a seguito del sisma (e vi è prova in atti) a mezzo della cd. ordinanza 80 ed era utilizzato ed utilizzabile: non si comprende poi come trascorre del tempo che incidenza abbia se non esclusivamente riguardo all'usura ordinaria, già considerato dal ctu con una riduzione del 27,5% circa (coefficiente dello 0,725) sul costo di produzione. La percentuale di ribasso è manifestamente eccessiva, e

soprattutto, come già non tenuto da conto dal ctu (che però ipotizzava una ricostruzione in sito ma su altra area, inammissibile urbanisticamente, se non appunto mediante ristrutturazione, cioè ripristino) non tiene conto -pur volendo considerare la vetustà ed altri elementi infondati- della impossibilità di ricostruire in sito e con la specifica destinazione residenziale, che fa incrementare il valore dell'esistente. L'unica attività consentita urbanisticamente, invero, sarebbe -ed anche questo è da verificare alla luce dei recenti contrasti giurisprudenziali costituzionali- ai sensi del T.U. 380/2000 e della L.R. 19/2001 esclusivamente la ristrutturazione, ossia il ripristino.

4. ERRORE DI GIUDIZIO.

Inoltre il Giudice ha rigettato la domanda del risarcimento del danno da mancato guadagno relativamente al fabbricato e quello da *lucrum cessans* per la perdita delle culture del terreno, ritenendoli non provati.

In realtà qui il Giudice ha commesso gravi errori sia interpretazione della domanda che di diritto.

Innanzitutto gli attori -in riferimento alla impossibilità di utilizzazione del fabbricato a seguito della frana e alla impossibilità di utilizzazione delle aree franate- aveva richiesto semplicemente condannare altresì l'Amministrazione Provinciale convenuta al risarcimento dei danni in favore di ciascuno degli attori, secondo individuale diritto e ragione, per la mancata utilizzazione del terreno e del fabbricato, per il primo dal 1982 e per il secondo dal gennaio 1997, da liquidarsi nella misura indicata dal CTU oltre interessi e rivalutazione dal 1982 per il primo titolo e dal 1997 per il secondo titolo; in via gradata, salvo impugnazione, nella diversa misura stabilita secondo equità con rivalutazione ed interessi.

Avevano cioè articolato una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni dalla mancata disponibilità di beni IMMOBILI cagionata appunto dalla frana di cui è responsabile l'Amministrazione convenuta. Non avevano dunque richiesto il maggiore

danno (cd. ulteriore) ovvero la perdita di colture. Avevano domandato semplicemente il risarcimento dei danni dalla mancata disponibilità (utilizzazione). Ora, questo danno è emergente, non da lucro cessante, e comunque anche se si volesse configurarlo come danno da lucro cessante, in ogni caso esso è esistente. Infatti, è risultato provato agli atti la impossibilità di utilizzazione del fabbricato e la stessa impossibilità di utilizzazione del terreno franato. La questione riguarda non l'esistenza del danno, ma propriamente la misura. Va infatti ricordato che i beni immobili sono produttivi di frutti per la sola semplice esistenza, generando utilità (rilevante anche fiscalmente). Gli attori avevano disponibilità abitativa, che non hanno ricevuto più; gli attori avevano disponibilità di coltivazione che non hanno ricevuto più! Non occorre cioè provare la sussistenza del danno, la questione riguarda il reddito (id est la utilità) ritraibile compromesso. Il parametro equitativo logico non può prescindere dalla valutazione del reddito ritraibile: correttamente il consulente tecnico quanto al terreno ha fatto riferimento al 4% del reddito fondiario; parimenti correttamente quanto al mancato utilizzo del bene unità abitativa ha fatto riferimento al reddito ritraibile minimo. Comunque non può affatto negarsi la sussistenza di un danno da mancato utilizzo per impossibilità sia delle unità abitative che della parte di terreno di circa 1.500 mq. come rilevata dal ctu.

Inoltre, non vi è dubbio che la perdita del fabbricato determina comunque un *lucrum cessans* che va risarcito sia pure in via equitativa e con media sulla utilizzabilità del fabbricato dell'appellante nel corso degli anni: sul punto il Giudice ha ommesso qualsiasi valutazione.

6. RICHIESTA DI CORRETTA LIQUIDAZIONE. RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE.

Sostanzialmente alla Corte è rimessa la *revisio prioris instantiae* sulla determinazione, individuazione e liquidazione dei danni subiti dal Viespoli Giovanni, odierno appellante..

Orbene, nella specie:

a) quanto al fabbricato:

-è pacifico che esso è stato gravemente danneggiato per effetto dello smottamento e che dal gennaio 1997 era ed è assolutamente inutilizzabile e oggetto anche di ordinanza di sgombero comunale, e va considerato diruto;

-l'attore appellante ha richiesto -come richiede in questo grado- per la unità di sua proprietà anche in questo grado la reintegrazione in forma specifica;

-al fine della reintegrazione specifica occorre individuare le opere necessarie e il relativo costo;

-nel caso in cui non si ritenga possibile la reintegrazione in forma specifica ovvero eccessivamente onerosa, occorre determinare il valore del bene distrutto;

-tale valore coincide con il valore di comune mercato di beni similari: a tal fine occorre considerare, come dedotto in primo grado, che si tratta di fabbricato residenziale insorgente in zona agricola e come tale non più edificabile per privata abitazione (residenziale), sicché il suo valore di comune commercio è maggiore rispetto ad immobili similari della zona, determinabile in non meno di £. 2.500.000 al metro quadrato;

-ove si ritenesse di procedere ad una valutazione equitativa anche in riferimento al costo di costruzione, in ogni caso, pur volendo considerare la vetustà, va considerato l'effettivo costo di produzione aggiornato senza alcun abbattimento a compensazione appunto della unicità della ubicazione e della destinazione;

-in ogni caso il costo di costruzione non può essere abbattuto oltre il coefficiente, già considerato dal ctu del 27,25% e certamente non può essere abbattuto di un ulteriore 30%.

-inoltre, va riconosciuto comunque in caso di risarcimento per equivalente il danno emergente dalla necessità di demolizione dell'immobile e del trasporto a rifiuto e costo di

discarica, nonché il lucro cessante derivante dalla perdita appunto del bene per sua natura produttivo di frutti.

b) per la mancata utilizzazione delle aree e del fabbricato:

- è pacifico che il terreno per circa 1500 mq. di proprietà esclusiva del Viespoli Giovanni è stato reso inutilizzabile fin dal 1982; è pure pacifico che il fabbricato è stato reso inutilizzabile dal gennaio 1997;

-va pertanto riconosciuto il relativo danno per la mancata utilizzazione: tale danno va parametrato secondo il reddito ritraibile nei termini prospettati dal ctu, e per il fabbricato fino alla data della (eventuale) liquidazione del danno da equivalente, ivi compreso pertanto il danno maturando nel corso del giudizio di appello.

c) rivalutazione ed interessi.

Il Giudice di prime cure ha fatto applicazione di recenti criteri giurisprudenziali riguardo al debito di valore: è evidente che trattasi di debito di valore, per cui va appunto riconosciuta la rivalutazione, e tanto fino alla data della sentenza, e quindi gli interessi anche secondo un tasso equitativo.

Il punto è però che se l'adita Corte modificherà il criterio di valutazione (fondata dal Giudice di prime cure sul costo di costruzione rivalutato alla data della relazione peritale, per cui corretta appare la conseguente determinazione del medesimo Giudice di prime cure di considerare la rivalutazione dalla data di deposito della relazione peritale al soddisfo) e dovesse adottare il criterio della equivalenza del valore, è evidente che la rivalutazione non decorre dalla data del deposito della relazione peritale, ma appunto dalla data dell'illecito.

Si chiede anche una migliore valutazione del tasso equitativo di interessi del 3%, considerando che l'indice medio di interessi è stato nel corso degli anni più alto e che una attuale immediata disponibilità avrebbe consentito anche di utilizzare la somma di danaro (equivalente al valore) in altre attività produttive.

Parimenti, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni per la mancata utilizzazione del terreno (per mq. 1500 circa) dal 1982 e del fabbricato dal dicembre 1996, sulle somme liquidate andrà riconosciuta la rivalutazione e gli interessi che matureranno periodicamente (trattandosi di illecito permanente fino alla reintegrazione) con decorrenza dal singolo fatto illecito (ovvero prescelto altro criterio compensativo, come ad esempio la attualizzazione del reddito ritraibile e la successiva rivalutazione con quella decorrenza e con decorrenza periodica degli interessi, ovvero con tasso equitativo di molto maggiore a compensazione dei periodi precedenti con decorrenza dall'inizio della illiceità).

Circa il diritto alla rivalutazione non vi è dubbio che nel caso specie sussiste trattandosi di debito di valore e non di valuta, versandosi in fattispecie risarcitoria e dunque reintegrativa del valore patrimoniale ingiustamente privato da fatto illecito della Amministrazione convenuta.

%%%%%%%%%

Viespoli Maria ad oggi ancora non ha deliberato se impugnare o meno la sentenza. nella parte di suo interesse. Sembra versarsi in giudizio scindibile; tuttavia, il presente appello -interposto da Viespoli Giovanni- viene altresì notificato anche alla sig.ra Viespoli Maria ai fini della Sua eventuale partecipazione al giudizio ed interposizione dell'appello incidentale, ed ai fini della decorrenza del relativo termine, per superare ogni questione di procedibilità del presente appello.

Tanto premesso, Viespoli Giovanni

CITA

l'Amministrazione Provinciale di Benevento (Provincia di Benevento), in persona del legale rappresentante p.t, presso l'avv. Angelo Rosito suo difensore in primo grado con studio in Benevento alla Via G.De Vita 12, nonché la sig.ra Viespoli Maria, residente e domiciliata in Casoria alla Via A. De Gasperi 69, presso l'avv. Mario Verrusio suo procuratore e

difensore in primo grado con studio in Benevento al Corso Garibaldi 46, a comparire il giorno QUATTORDICI GIUGNO 2004 alle ore del regolamento con il prosieguo legale innanzi alla Corte di Appello di Napoli, soliti locali di udienza, Sezione e C.I. a designarsi, per ivi sentir accogliere il presente appello e per lo effetto in riforma della sentenza appellata del Tribunale di Benevento, composizione monocratica, Giudice dr. A. Genovese, n. 2132/2003, meglio in epigrafe indicata:

1) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in forma specifica, e, dunque, al ripristino dell'area e del fabbricato di proprietà dell'appellante VIESPOLI Giovanni, rendendoli utili alla loro funzione -coltivazione e abitazione-, mediante la esecuzione delle opere necessarie, da individuarsi previa disposizione di specifica consulenza tecnica; ovvero al pagamento di una somma di denaro in favore dell'appellante Viespoli Giovanni, da determinarsi previa disposizione di specifica consulenza tecnica, per la esecuzione delle opere di ripristino da parametrarsi ai costi all'attualità con interessi dalla domanda o dalla sentenza al giorno di effettivo soddisfo;

2) in subordine, per il caso di ritenuta impossibilità di fatto o giuridica (eccessiva onerosità) al ripristino delle aree e/o del fabbricato, salvo impugnazione, al risarcimento dei danni per equivalente in favore dell'appellante Viespoli Giovanni, secondo individuale diritto e ragione, da determinarsi secondo il valore di comune commercio delle aree e del fabbricato, con rivalutazione ed interessi, e alle spese, con interessi, per la demolizione e riporto a rifiuto del materiale di risulta del fabbricato, quale danno emergente, nonchè di una somma di denaro, sempre con rivalutazione ed interessi, a titolo di lucro cessante, provvedendo alla relativa liquidazione, in misura maggiore rispetto a quanto indicato dal consulente di ufficio e dal Giudice di primo grado, se del caso previa disposizione di idonea consulenza estimativa che tenga segnatamente conto del prezzo per l'acquisto sul

mercato di area con potenzialità edificatoria adeguata e del prezzo di mercato per la costruzione di fabbricato analogo con le necessarie spese tecniche, oneri di urbanizzazione ed ulteriori accessori, della unicità della ubicazione e della impossibilità di costruire in zona per residenza abitativa, sempre con interessi e rivalutazione; rivalutazione ed interessi -in ogni caso- con decorrenza dalla data di illecito o in subordine del 28 gennaio 1997, data della prima richiesta di risarcimento dei danni (in fascicolo); in via gradata, salvo impugnazione, con liquidazione secondo equità tenendo conto di tutto quanto introdotto dalle parti attrici nel corso di causa, con interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data dell'illecito o in subordine dal 28 gennaio 1997;

3) condannare altresì l'Amministrazione Provinciale convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'appellante Viespoli Giovanni, secondo individuale diritto e ragione, per la mancata utilizzazione del terreno e del fabbricato, per il primo dal 1982 e per il secondo dal gennaio 1997, da liquidarsi nella misura indicata dal CTU oltre interessi e rivalutazione dal 1982 per il primo titolo e dal 1997 per il secondo titolo; in via gradata, salvo impugnazione, nella diversa misura stabilita secondo equità con rivalutazione ed interessi;

4) condannare in ogni caso l'Amministrazione convenuta alle spese, ivi comprese quelle della richiesta consulenza tecnica, e competenze del grado in favore dell'appellante.

Invita l'appellato Ente nonché la intimata Viespoli Maria a costituirsi ai sensi e nelle forme di Legge in giudizio almeno venti giorni prima del giorno innanzi indicato, avvertendoli che, in difetto, si produrranno le decadenze di cui alla Legge processuale, primo fra tutti la facoltà di interporre appello incidentale, e che non comparendo neppure alla udienza, si procederà comunque in loro contumacia.

All'atto delle costituzione si depositeranno i seguenti documenti:

1) copia conforme sentenza appellata;

2) fascicolo di primo grado con i documenti di cui all'indice e3) nonchè quelli prodotti nel corso di causa a verbale.


Ai fini del contributo unificato delle spese di Giustizia, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile, e pertanto ricade nello scaglione lette. c) dell'art.

13 T.U. Spese di Giustizia, per un importo dovuto di € 310,00.

Con ogni salvezza.

Benevento, 1-04-2004

avv. Mario Verrusio



Relata di notifica: Ad istanza dell'avv. Mario Verrusio, quale procuratore e difensore di Viespoli Giovanni, nonchè di quest'ultimo, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato e dato copia conforme del suesteso appello -con procura al margine autenticata e debitamente sottoscritto- a:

1) Amministrazione Provinciale di Benevento (Provincia di Benevento), in persona del legale rappresentante p.t, presso l'avv. Angelo Rosito suo difensore in primo grado domiciliato in Benevento alla Via G. De Vita 12, ivi portandola e consegnandola a mani

*proprio del avv. A. Rosito nelle
particolari
ON 5/4/04*

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (83)

2) Amministrazione Provinciale di Benevento (Provincia di Benevento), in persona del legale rappresentante p.t, presso l'avv. Angelo Rosito suo difensore in primo grado domiciliato agli atti dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, presso cui è iscritto. attualmente in San Giorgio La Molara, alla Via S. Ignazio n. 67, ivi spedendone copia a mezzo posta raccomandata A.R. come per Legge

3) Viespoli Maria, residente e domiciliata in Casoria alla Via A. De Gasperi 69, presso l'avv. Mario Verrusio suo procuratore e difensore in primo grado con studio in Benevento al Corso Garibaldi 46, ivi portandola e consegnandola a mani di esso avv. Mario Verrusio nella qualità

4). VIESPOLI MARIA, RESIDENTE E DOMICILIATA IN
(CASORIA (NA) ALLA VIA A. DE GASPERI 69, IN
SPEDIZIONE COPIA A NEZZO POSTA ZACCARONE
PM legge